

**STATUTO "PATRIMONIO ARGENTA" SRL****NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'****ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "PATRIMONIO ARGENTA S.R.L."- Società a responsabilità limitata.

1.2. La società " PATRIMONIO ARGENTA " Srl è una società a totale partecipazione pubblica da parte del Comune di Argenta preposta alle gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

1.3. L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza o controllo da parte del Comune di Argenta socio della presente società è realizzata attraverso le norme del presente statuto e le convenzioni che regoleranno i rapporti tra la società e il Comune e/o altri accordi e/o convenzioni intercorsi tra la società e il Comune nonché le disposizione di legge applicabili alla fattispecie.

**ART. 2 – OGGETTO SOCIALE**

2.1. La società ha per oggetto la gestione, valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare che il Comune di Argenta detiene per il tramite della stessa ai sensi dell'art. 4 comma 3 del TUSP ai fini di realizzare investimenti secondo i criteri di mercato.

In particolare la società svolge attività di "property management", garantendo la manutenzione e la gestione tecnico-amministrativa del suddetto patrimonio, potendo costituire sullo stesso diritti reali, concedendolo in locazione o in comodato, garantendone comunque la destinazione ad uso pubblico.

2.3. Per lo svolgimento della propria attività la Società può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.

2.4. Esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può inoltre compiere operazioni, mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria, investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione non nei confronti del pubblico, richiedere il rilascio a proprio favore o nel proprio interesse di garanzie reali e personali,

2.5. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

2.6. Le compravendite immobiliari, la contrazione di mutui e di finanziamenti, l'attivazione di affidamenti bancari, che comportino una variazione superiore al 30% degli importi previsti per tali operazioni nel bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea dei soci o, se non previste in tale documento, siano superiori a Euro 500.000,00 per ogni singola operazione, devono essere approvate dal socio unico in sede assembleare.

2.7. Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- a) il rilascio di garanzie nell'interesse di terzi e la concessione di prestiti a favore di terzi;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993 n. 385);

c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dalle normative vigenti.

2.8. La Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97 del 17/05/2016 e della Legge n. 190/2012 e loro eventuali modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 3 – DOMICILIAZIONE**

3.1. Il domicilio del socio e l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello che risulta depositato presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ferrara. Il socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite posta elettronica certificata entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

### **ART. 4 - SEDE**

4.1. La Società ha sede legale nel Comune di Argenta, all'indirizzo depositato presso il competente Registro delle Imprese. In caso di modificazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del predetto Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **ART. 5 - DURATA**

5.1.. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2022 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

### **ART. 6 - CAPITALE SOCIALE**

6.1. Il capitale sociale è di € 10.581.399,00 (euro DIECIMILIONICINQUECENTOOTTANTUNOMILATRECENTONOVANTANOVE virgola zero zero) ed è rappresentato da un'unica quota di proprietà del Comune di Argenta, socio unico. Non saranno efficaci nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto del 100% del capitale sociale.

6.2. La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.4 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

## **ART. 7 - DECISIONI DEI SOCI**

7.1. Le decisioni del socio unico sono adottate in sede assembleare.

7.2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni sulle seguenti materia:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) il recepimento della nomina degli amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;
- c) il recepimento della nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile;
- d) la nomina del Presidente dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- f) la nomina del direttore generale qualora ritenuto necessario;
- g) la determinazione del compenso degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- h) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- i) lo scioglimento della società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori, i relativi compensi e la determinazione dei criteri di liquidazione;
- j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e componenti dell'organo di controllo;
- l) la costituzione di nuove società, il recesso, l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali;
- m) la trasformazione della società;
- n) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo o su richiesta di un socio, gli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea, nonché le autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.

7.3. In ragione della natura pubblica della società e della necessità di garantire al Comune di Argenta il necessario controllo sulle attività esercitate, sono inoltre riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea le decisioni sulle seguenti materie:

- a) approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno degli indirizzi strategici e degli obiettivi gestionali;
- b) approvazione del bilancio annuale di previsione redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi gestionali di cui alla lettera a);
- c) compravendite immobiliari, contrazione di mutui e di finanziamenti, attivazione di affidamenti bancari, di importo superiore al 30% di quanto previsto nel bilancio annuale di previsione per singola operazione;
- d) compravendite immobiliari, contrazione di mutui e di finanziamenti, attivazione di affidamenti bancari, non previsti nel bilancio annuale di previsione se di importo superiore a Euro 500.000,00 per ogni singola operazione.

7.4. Le decisioni del socio assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano il socio stesso e l'organo amministrativo.

## **ART. 8 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

8.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico anche fuori della sede della Società, purché nel territorio nazionale, almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza del socio unico, dell'Amministratore unico e di tutti i componenti dell'organo di controllo se nominato. Se i componenti dell'organo di controllo non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

8.3. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato a 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano; in tale caso l'organo amministrativo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente al socio le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

8.4. L'assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico che può farsi rappresentare in assemblea con le modalità previste dalla legge.

8.5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico assistito da un segretario nominato dall'assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando necessaria per legge o per volontà dei soci. Il Presidente dell'assemblea ne constata la regolare costituzione, il diritto degli intervenuti di partecipare e la regolarità delle deleghe; sovrintende e dirige il regolare andamento dei lavori assembleari e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio.

## **ART. 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

9.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato direttamente dal Comune di Argenta ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

9.2. L'Amministratore unico non deve trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 e a tale fine al momento dell'accettazione dell'incarico rilascia apposita dichiarazione da pubblicarsi sul sito web del Comune di Argenta e sul sito web della Società. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno per tutta la durata dell'incarico. Sono fatti salvi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza introdotti per gli amministratori di società in controllo pubblico da norme emanate successivamente alla costituzione della Società.

9.3. L'Amministratore unico rimane in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, La durata del mandato nei limiti di cui sopra è stabilita dal Comune di Argenta nell'atto di nomina.

9.4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, l'Amministratore unico deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Argenta affinché provveda a nominare un nuovo amministratore e rimane in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo esercitando tutti i poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge.

9.5. Nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di società in controllo pubblico, all'Amministratore unico è riconosciuto un compenso determinato dal socio unico in sede assembleare, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato opportunamente documentate e autorizzate dal socio unico.

9.6. All'Amministratore unico non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

9.7. La società potrà stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci polizze di assicurazione per responsabilità civile verso terzi a favore dell'amministratore.

#### **ART. 10 - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

10.1. L'Amministratore unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tenuto conto degli indirizzi e degli obiettivi gestionali decisi e assegnati dal socio unico, fatte salve le limitazioni e le riserve di competenza all'assemblea dei soci nel presente Statuto.

10.2. L'Amministratore unico, al fine di garantire snellezza ed efficienza nell'ordinaria gestione della Società, può delegare una parte delle proprie attribuzioni, prevedendo precisi limiti di spesa, a personale dipendente della Società avente professionalità e competenze adeguate allo svolgimento dei poteri assegnati. Può inoltre conferire procura speciale a soggetti non appartenenti alla struttura aziendale per il compimento di atti specifici e determinati, con precise limitazioni di spesa.

10.3. Le decisioni assunte dall'Amministratore unico aventi ad oggetto atti di gestione straordinaria, nonché quelle inerenti il conferimento di deleghe e procure, devono essere trascritte sul Libro delle decisioni degli amministratori.

10.4. L'Amministratore unico è tenuto al rispetto degli obblighi di informativa previsti all'articolo 16 del presente statuto ed ha l'obbligo di relazionare una volta all'anno al Consiglio Comunale in merito alla gestione dei servizi affidati.

#### **ART. 11 - RAPPRESENTANZA**

11.1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore unico.

11.2. La rappresentanza della società di fronte ai terzi spetta altresì ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

12.1. La società provvede alla nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore legale dei conti o di entrambi gli organi.

12.2. In caso di nomina del solo Organo di Controllo il socio deciderà in merito alla sua costituzione, se monocratica o collegiale ai sensi del successivo articolo e affiderà al medesimo organo le funzioni di controllo legale dei conti nel rispetto dell'articolo 13.6.

12.3. La nomina di uno dei due organi è obbligatoria in quanto la Società è a totale partecipazione pubblica. Se si è provveduto alla sola nomina del Revisore legale, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice Civile che determinano l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo, il socio deve provvedere in tal senso decidendo se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di controllo stesso nel rispetto dell'articolo 13.6. o se mantenere entrambi gli organi.

#### **ART. – 13 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

13.1. Qualora costituito in composizione collegiale, l'Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti nominati dal Comune di Argenta ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato in sede assembleare con la decisione che prende atto della nomina ai sensi del precedente comma.

13.2. Indipendentemente dalla composizione collegiale o monocratica, l'Organo di Controllo ha una durata di tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito o l'assemblea, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, assuma altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti ai sensi del presente Statuto.

13.3. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione collegiale o monocratica e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

13.4. In occasione della nomina l'assemblea decide il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.

13.5. Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Presidente (nel caso di Organo collegiale).

13.6. Il socio in occasione della nomina e fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo potrà decidere se affidare all'Organo di Controllo anche le funzioni di controllo legale dei conti della Società. Se investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, sia nel caso di organo collegiale che nel caso di organo monocratico.

13.7. L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà essere nominato dal socio quale organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **ART. 14 - REVISORE LEGALE**

14.1. In alternativa all'Organo di controllo o anche congiuntamente alla stessa nomina qualora il socio decida di non affidare a tale organo le funzioni di controllo legale dei conti della Società, il socio può procedere alla nomina in sede assembleare del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia o alla nomina di una Società di revisione.

14.2. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale o della Società di revisione dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

14.3. L'incarico del Revisore legale o della Società di revisione conti avrà durata di tre esercizi ed è rinnovabile; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge.

14.4. Il compenso del Revisore legale o della Società di revisione viene determinato dal socio, per l'intero dell'incarico, all'atto stesso della sua nomina.

## **ART. 15 - BILANCIO DI PREVISIONE**

15.1. L'Amministratore unico predispone il bilancio annuale di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Tale documento viene predisposto entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi approvati dal socio unico entro il 31 ottobre e deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il bilancio annuale di previsione deve contenere:

- a) il programma degli investimenti, anche su base pluriennale, da attuarsi in conformità agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il rendiconto economico-finanziario;
- d) l'eventuale piano di assunzione del personale;
- e) una relazione illustrativa sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio.

15.3. L'organo amministrativo in occasione della redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, redige una relazione esplicativa e di dettaglio delle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione.

## **ART. 16 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

16.1. Al fine di verificare i risultati della gestione e il rispetto degli obiettivi assegnati in sede assembleare, la Società è tenuta a fornire i seguenti documenti al Comune di Argenta:

- a) con cadenza annuale, in concomitanza dell'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione illustrativa sull'andamento della gestione del patrimonio assegnato con riferimento anche a quanto previsto nel bilancio di previsione;
- b) entro il 30 agosto di ogni anno un rendiconto sulla gestione dall'inizio dell'esercizio al 30 giugno, contenente il conto economico, lo stato patrimoniale ed una relazione di accompagnamento sulla probabile evoluzione gestionale alla fine dell'esercizio;
- c) entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione di cui all'articolo 15.
- d) copia delle deliberazioni assembleari.

16.2. Il Comune di Argenta può eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione per accertarne l'economicità, la redditività e la razionalità ed effettuare ogni sorta di controllo al riguardo richiedendo alla Società la produzione di atti e documenti.

## **ART. 17 – DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ORGANI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE**

17.2. E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

17.3. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica dei componenti dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

## **ART. 18 - BILANCIO ED UTILI**

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

Tuttavia, una quota di utile netto che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non de-

ve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene preventivamente assegnata al fondo di riserva legale.

18.3 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni.

#### **ART. 19 - CAUSE DI SCIoglimento E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

19.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

19.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **ART. 20 - RINVIO**

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.